Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l'inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a **verificare** gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.
Si evidenzia, *in primis*, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti **modalità di presentazione** del c.d. "esterometro", vale a dire l'invio massivo dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l'art. 5 comma 14-*ter* del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della **fattura elettronica**.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell'adempimento, essendovi l'obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l'**aggiornamento** dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all'integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i **modelli INTRASTAT**, alla luce della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il

direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istat) datata 23 dicembre 2021:

- è **abolito** l'obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (Intra 2-*bis* e Intra 2-*quater*) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-*bis*) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (Intra 2-*quater*) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;
- negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-*bis*) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.

Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall'applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.
Un'ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall'applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di "call-off stock". È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli **elenchi riepilogativi** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-*bis* e Intra 1-*ter*), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell'ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal **1° gennaio 2022**, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell'Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la **fatturazione elettronica** per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)